

- in ogni caso, dato atto che _____, con la produzione in questo giudizio dei documenti elencati in calce al presente atto, ha soddisfatto tutte le richieste avanzate dal convenuto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”

Convenuto: “... nel merito, in via principale rigettare integralmente l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto (D.I n. _____ emesso dal Tribunale di Torino, Giudice _____ in data _____ nel procedimento avente R.G.N. _____) con ogni connessa statuizione,

- accertare e dichiarare il diritto di _____ a ottenere dall'opponente tutti i documenti indicati nel ricorso monitorio e nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare _____ a consegnare a _____ tutta la documentazione e i dati che si allo stesso dovuta, per le ragioni di cui in premessa e al pagamento delle spese di lite liquidate in decreto ingiuntivo;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta da _____ accertare e dichiarare il diritto di _____ a ottenere dall'opponente tutti i documenti indicati nel ricorso monitorio e nel decreto ingiuntivo opposto – ovvero, in via di estremo subordine, accertare e dichiarare il diritto di _____ a ottenere dall'opponente i diversi dati e documenti tuttora non consegnati, in particolare

1 – indicazione dell'Istituto di Credito e intestatario/i dei conti correnti su cui sono stati versati i n. 7 assegni indicati nell'atto di compravendita del 1° marzo 2016 (è riportato stralcio dell'atto notarile a pagina 2 della presente comparsa);

2 – l'indicazione sull'Istituto di Credito dove è stato versato l'assegno di 300.000 € circolare non trasferibile numero _____

_____ (che, da informazioni assunte presso _____, sarebbe confluito in un conto _____ ma non c'è evidenza alcuna riguardo);

3 - gli estratti conto analitici e i riferimenti completi relativi ai conti correnti nn. _____ e _____ (l'esistenza di tali ulteriori conti correnti si evince dall'operazione del 28.12.2017 evidenziata negli estratti conto corrente prodotti in giudizio, relativa al bonifico Bonifici SEPA N. _____ in ingresso

pari a Euro 10.370,50 con causale

- con ordinante il c/c

, come da doc 16 avversario);

4 - copia e distinta di incasso dell'assegno n. operazione
addebitata con valuta 2.08.2017 per l'importo di Euro 5.000 €;

5 - copia e distinta di incasso dell'assegno n. operazione
addebitata con valuta 2.08.2017 per l'importo di Euro 250.000 €;

6 - copia e distinta di incasso dell'assegno n. operazione
addebitata con valuta 3.08.2017 per l'importo di Euro 10.000 €;

7 - dettagli sul bonifico eseguito in data 11.09.2017 (per Euro 135.000 euro
) a favore di

condannando per l'effetto l'opponente a consegnare a
tutta documentazione e tutti i dati che si dovessero ritenere

dovuti;

Con vittoria, in ogni caso, delle spese del presente giudizio.”

MOTIVAZIONE

L'attrice ha chiesto la revoca del decreto n. , con cui il Tribunale
le ha ingiunto di consegnare al convenuto ex art. 119 Tub documentazione relativa
a nove assegni e ad altre operazioni, adducendo a motivo l'“*indeterminatezza del
provvedimento monitorio*” (p. 4) e il fatto di aver già consegnato la documentazione
reperibile e provvedendo, in ogni caso, a depositare “*l'ulteriore documentazione
rinvenuta, ... all'esito di laboriose ricerche presso le Banche terze*”, con riferimento
a titoli “*negoziati in “check truncation”*” (p. 7).

Costituendosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione,
sostenendo, in particolare, la mancata consegna di alcuni “*documenti e dati*”,
elencati nei capi da 1 a 7 (p. 12 - 13 e 20 e seg.).

La natura della controversia rende necessario anzitutto osservare che, ai
sensi dell'art. 119 Tub, la banca è tenuta a consegnare al cliente o al suo
successore, con riferimento a “singole operazioni”, la “copia della documentazione”
in suo possesso, ma non a eseguire ricerche finalizzate alla ricostruzione di più
complesse vicende, coinvolgenti anche soggetti diversi dal titolare del diritto.

Va inoltre rilevato che la Corte di Cassazione, nell'affrontare questioni relative alle modalità della richiesta e all'ambito di applicazione dell'art. 119 Tub, ha affermato che questa norma attribuisce "il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato", precisando che essa "va interpretat[a] ... alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto" ex art. 1375 Cc (Cass. 13277/2018).

A ciò si aggiunge che, come già affermato da questo Tribunale, "è da ritenere che la consegna di numerosi documenti da parte della banca renda necessaria una più specifica indicazione dei documenti mancanti da parte del cliente, che non può formulare una domanda giudiziale in termini generici" (Trib. Torino 151/2023).

In applicazione di queste regole, l'opposizione deve essere accolta, perché le domande del convenuto, per un verso, riguardano documentazione non in possesso dell'attrice; per altro verso, sono formulate in termini generici, tenuto conto della documentazione già consegnata dalla banca, quale si evince dalla sequenza di mail scambiate tra le parti (doc. 4 fasc. att.).

La domanda sub 1) risulta infondata sulla base del primo dei principi ora esposti, perché l'"*indicazione dell'Istituto di Credito e intestatario/i dei conti correnti su cui sono stati versati i n. 7 assegni*" (comp. risp. p. 12 – 13) non riguarda documentazione dell'attrice, ma implica lo svolgimento di ricerche presso terzi, che essa non è tenuta a fare.

A riprova di ciò, si osserva che gli assegni circolari dalla stessa prodotti, emessi in favore di _____, non contengono tali indicazioni, che la banca non è tenuta a reperire ex art. 119 Tub (doc. 5, 7 e 8 fasc. att.).

In applicazione degli altri principi non può invece essere accolta la domanda sub 2), relativa all'assegno n. _____), perché il convenuto ha prospettato circostanze in termini dubitativi, affermando che "*da informazioni assunte presso _____, sarebbe confluito in un conto _____, ma non c'è evidenza alcuna*" (comp. risp. p. 13), senza produrre documentazione al riguardo, mentre l'attrice ha sostenuto che esso "*neppure esiste negli archivi interbancari*" (verb. ud. 31/05/2021).

Ad analoga conclusione si deve giungere per quanto concerne la domanda sub 3), poiché la banca ha fornito documentazione relativa al bonifico del

28/12/2017, negando l'esistenza presso di sé del conto corrente n. _____ e affermando specificamente che l'ordinante sarebbe la

_____, circostanza che trova riscontro nell'indicazione "BIC. ORD.: _____" (doc. 16 p. 58 e doc. 15 fasc. att.).

Deve essere rigettata anche la domanda sub 4), perché l'attrice ha prodotto la documentazione relativa a tale assegno, contenente le indicazioni inerenti al beneficiario e alla banca in cui esso è stato incassato (doc. 16 p. 28 e doc. 10 fasc. att.).

Né possono essere accolte le domande sub 5) e 6), perché i relativi assegni sono menzionati nella mail della banca del 03/01/2020 e l'istante, nella successiva e analitica mail di richiesta del 06/02/2020, non ha contestato la circostanza della loro consegna (doc. 4 fasc. att.).

Va infine rigettata anche la domanda sub 7), poiché l'attrice ha depositato specifica documentazione relativa a tale bonifico (doc. 16 e 23 fasc. att.) e il convenuto non ha precisato quali sarebbero i "dettagli" mancanti (comp. risp. p. 13).

Per questi motivi, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo.


Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € _____ per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa), con rimborso del contributo unificato (Cass. 18529/2019) e delle spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
revoca il decreto ingiuntivo n. _____,
rigetta le domande proposte da _____ nei confronti dell'

condanna _____ a rimborsare all' _____ le spese
di lite, liquidate in € _____ per compenso, oltre contributo unificato, spese

forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.



IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati